

Roma, 2 ottobre 2018

RENATO FEDERICI

Sul concetto di Rivoluzione

Una libera combinazione e rielaborazione sulla base delle idee di E. J. Sieyès e di Santi Romano

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* - 2. *Anno di grazia 1789.* - 3. *Ubi ius ibi societas. Ubi societas ibi ius.* - 4. *Cenni sulla teoria istituzionale e sulla pluralità degli ordinamenti giuridici.* - 5. *La conquista armata come titolo originario dell'ordinamento aristocratico.* - 6. *Chi era Emmanuel Joseph Sieyès?* - 7. *Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano.* - 8. *Tentativo di confutazione del c.d. diritto bellico. Il diritto militare e il diritto umanitario in tempo di guerra. Guerra e rivoluzione come universi contrapposti e alternativi agli strumenti giuridici.* - 9. *Conclusioni.*

1. *Introduzione*

Il mio Maestro, Luigi Galateria, era un grande ammiratore di Santi Romano. In bella mostra nella libreria del suo studio c'erano i *Frammenti di un dizionario giuridico* e *L'ordinamento giuridico*. Sulla scrivania, invece, erano poggiati (come se fossero lì per caso) i due volumi sugli *Organi collegiali*. L'opera sua

che più amava.

Personalmente ho un grande debito di riconoscenza nei confronti degli studi e dei risultati delle ricerche di Santi Romano, uno dei più grandi giuristi di tutte le epoche. Santi Romano ci ha illustrato e spiegato che *la società crea il diritto* e che *il diritto crea la società*¹. Epoi ci ha insegnato che nel medesimo tempo e nel medesimo territorio, contemporaneamente, possono essere vigenti una pluralità di ordinamenti giuridici². Senza l'aiuto dei suoi studi non avrei potuto scrivere nulla di buono circa la differenza fra il diritto e la guerra³. Il diritto infatti «agisce come una colla: unisce gli individui che compongono ogni società umana. Gli esseri umani non fanno e non possono vivere isolati. E per questo hanno bisogno del diritto per regolare i rapporti con i propri simili. Altrimenti è guerra di tutti contro tutti. Santi Romano, inoltre, ha formulato la teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici⁴. Su entrambe le questioni, ci soffermeremo nel corso di questo breve saggio.

Eppure se si fosse ben letto il saggio di Emmanuel Joseph Sieyès (dal titolo *Che cos'è il Terzo Stato?*) del gennaio 1789, saremmo arrivati prima a spiegare il concetto di pluralità degli ordinamenti giuridici ed anche a comprendere quello di rivoluzione. Forse questo risultato non è stato raggiunto prima, perché a Sieyès non interessava spiegare i concetti agli studiosi. Egli si rivolgeva direttamente al popolo, ai potenziali rivoluzionari. Il suo intento era eminentemente pratico: preparare le menti degli uomini e delle donne a capire che il momento era giunto. La rivoluzione era alle porte. Più che spiegarla bisognava effettuarla. Sottinteso, con qualche vantaggio personale. Egli raggiunse brillantemente entrambi questi scopi.

1 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1917-18), seconda edizione Sansoni, Firenze, 1946. Le citazioni si riferiscono ad una ristampa del 1977.

2 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, prima e seconda edizione, entrambe citate.

3 R. FEDERICI, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici. Affinché i cittadini non vengano alle armi*, Editoriale Scientifica, Napoli (prima edizione 2009), terza edizione 2013.

4 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, prima e seconda edizione, entrambe citate.

Ecco le parole infuocate di Emmanuel Joseph Sieyès: «*ogni ordine*» Clero, Nobiltà, Terzo Stato «*è una nazione distinta a sé stante, cui non compete immischiarsi negli affari degli altri ordini più di quanto non spetti agli Stati generali olandesi o al Consiglio di Venezia partecipare alle deliberazioni del parlamento inglese*»⁵. Estrapolato dal contesto, dunque, ritengo questo passo di Sieyès fondamentale per la anticipazione e la comprensione della teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. I tre ordini (Clero, Nobiltà, Terzo Stato) vennero paragonati a tre Stati: Olanda, Venezia, Inghilterra. Ossia ad una pluralità di ordinamenti giuridici. Ma con una particolarità: questi Stati (questi ordinamenti giuridici) erano interni: non erano stranieri. Essi operavano nell'ambito dello stesso territorio (la Francia, quella anteriore allo scoppio della rivoluzione).

Sieyès era contro questa pluralità. Voleva abolire questa pluralità. La riteneva (a ragione) contraria alla stragrande maggioranza del popolo francese. Ma intanto, da osservatore acuto della realtà, ne riconobbe l'esistenza. E la considerò un male da sopprimere. Questa pluralità doveva essere abolita. Per chiarire e ribadire il proprio concetto, Sieyès così prosegue; «*tutt'al più, queste assemblee potrebbero riunirsi con uno stesso intendimento, così come tre nazioni alleate. Ma non costituiranno mai una nazione, una rappresentanza ed una volontà comune*»⁶.

Queste osservazioni di Sieyès sono da ritenere anticipatrici e basilari per la dimostrazione di una delle tesi fondamentali elaborate da Santi Romano. Quella sulla possibile esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici all'interno dello stesso Stato. Ossia, questa pluralità, storicamente, è esistita. Ciò non vuol dire che sia un evento da ripetere o imitare. Significa solamente che in altra forma questa pluralità possa ripresentarsi. Ai nostri fini: nulla di più, nulla di meno.

5 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?* (1789), edizione italiana a cura di U. CERRONI, Editori Riuniti, Roma, ristampa 2016, all'incirca metà del cap. VI, p. 95 (corsivo mio).

6 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., intorno alla metà del cap. VI, p. 96 (corsivo mio).

Siamo nel 1789, il clima è quello che precede la prima riunione degli Stati generali. Le parole sono di Emmanuel Joseph Sieyès⁷. Ora riporto per intero il brano sopra estrapolato. Col quale egli istigava alla soppressione di due dei tre ordinamenti allora presenti: quelli del clero e della nobiltà. E si pronunciava in favore della creazione di un ordinamento unitario, e per la soppressione degli ordinamenti privilegiati. «Il Terzo Stato, si dirà, non può formare gli Stati generali. Tanto meglio! Costituirà allora un'*Assemblée nazionale*»⁸. «*Ne consegue che ogni ordine è una nazione distinta a sé stante, cui non compete immischiarsi negli affari degli altri ordini più di quanto non spetti agli Stati generali olandesi o al Consiglio di Venezia partecipare alle deliberazioni del parlamento inglese*»⁹.

Ecco un'altra invettiva rivoluzionaria pronunciata da Sieyès: «Una volta, il Terzo [Stato] era schiavo, e la nobiltà tutto. Oggi invece il Terzo [Stato] è

7 Oggi assai meno noto al grande pubblico italiano, Sieyès (1748- 1836) ebbe un ruolo importante in alcuni passaggi decisivi della Rivoluzione francese. In breve, la sua storia: intraprese la “carriera ecclesiastica” (ma senza vocazione) e salì rapidamente i vari gradini della gerarchia cattolica (U. CERRONI, *Introduzione*, in E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?* (1789), edizione italiana cit., p. 14). Incominciò a pubblicare i suoi scritti all'età di quarantanni quando ritenne che ormai i tempi erano maturi; e non si sbagliò. Divenne un teorico della Rivoluzione, alla quale partecipò in prima persona. Insieme agli altri rivoluzionari della prima ora, diede fuoco alle polveri della Rivoluzione Francese. Ormai invisato al clero, non fu eletto tra le file del primo Stato (ma tra quelle del Terzo). Come deputato nel giugno del 1789, svolse un ruolo fondamentale nella trasformazione degli Stati Generali in Assemblée nazionale.

Per aver aderito fin da subito alla costituzione civile del clero (1790), nel 1791 fu ridotto allo stato laicale da papa Pio VI. Dopo un periodo di eclissi apparente, Sieyès, il 16 maggio 1799, fu eletto come membro del Direttorio (l'organo rivoluzionario più importante del momento) e in breve tempo ne prese la guida (in sostanza, si sostituì a Barras: il personaggio che fino ad allora aveva diretto il Direttorio), e da questa posizione e in collaborazione con Fouché e Napoleone Bonaparte preparò la strada alla conquista del potere da parte di quest'ultimo, il 18 brumaio dell'anno VIII della Costituzione (ossia, il 9 novembre 1799). In altre parole: l'influenza di Sieyès fu decisiva, soprattutto nelle due fasi fatidiche sopra menzionate (cfr. M. PRÉLOT, citato da U. CERRONI, *Prefazione all'edizione del 1989*, in E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato*, cit., p.7).

In sostanza, Sieyès «doveva essere poco incline ai grandi dibattiti teorici se, nella sua lunghissima vita, non riprese in mano troppo spesso la penna per imprese di vasta portata. Preferì il silenzio e si mosse con maggiore adattabilità nel campo della politica». «Non a caso Robespierre lo chiamò “la talpa della rivoluzione”, Sainte-Beuve lo definì “Descartes della politica”». Uno storico del pensiero politico come M. PRÉLOT (*Histoire des idées politiques*, Paris, 1966, p. 421) «lo ha allineato a Mirabeau e a Napoleone e gli attribuisce due meriti eccezionali anche se contrastanti» (U. CERRONI, *Introduzione*, in E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato*, cit., p. 13).

Si dimostrò un abile politico: scampò alla ghigliottina (che non fece troppe differenze tra nobili e rivoluzionari caduti in disgrazia). Sopravvisse indenne ai numerosi rivolgimenti della rivoluzione francese. Con i suoi opuscoli ed in particolare con il volumetto dal titolo: *Qu'est-ce que le Tiers Etat?* (“Cos'è il Terzo Stato?”) gennaio 1789, è entrato nella storia del pensiero e della pratica rivoluzionaria. Inoltre raccolse le dimissioni di Napoleone nel 1815. Poi l'esilio in Belgio, e il ritorno in Francia prima della morte.

8 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., seconda metà del cap. VI, p. 94, 96, 98.

9 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., all'incirca metà del cap. VI, p. 95 (corsivo mio).

tutto e la nobiltà soltanto una parola. Ma dietro questo termine si è formata una nuova intollerabile aristocrazia; e il popolo ha tutte le ragioni per non volere aristocratici»¹⁰. Il Terzo Stato «rappresenta venticinque milioni di uomini»¹¹. Gli altri due ordini, se dovessero riunirsi, riceverebbero dei poteri da soltanto duecentomila individui e si curerebbero soltanto dei loro privilegi¹².

2. Anno di grazia 1789

a) Il Terzo Stato era un qualcosa di cui si parlava senza sapere bene cosa fosse. Esso incominciò a prendere forma nella seconda metà del 1788. Anteriormente era stato, per così dire, un ordinamento ridotto al silenzio e succube di altri due ordinamenti (l'ecclesiastico e l'aristocratico). Poi agli inizi del 1789 sarebbe cresciuto enormemente: si sarebbe trasformato (in un lampo) in ordinamento sovrano capace di entrare in conflitto con gli altri due ordinamenti giuridici previsti dall'Antico Regime. Ecco le fasi principali di questa eccezionale trasformazione durante la preparazione degli Stati generali (convocati dal re l'8 agosto 1788 per il maggio del 1789). Dopo la convocazione degli Stati generali, il Terzo Stato entrò in fermento. Si scrollò di dosso l'antica sudditanza e pensò di organizzarsi in forma autonoma. Prima del 20 giugno del 1789 (data del giuramento nella sala della Pallacorda), non si era ribellato all'Antico Regime. Pensava di ottenere soddisfazioni adeguate in via legale, durante lo svolgimento degli Stati generali. Senza strappi. Secondo la legge di allora. L'idea predominante all'interno del Terzo Stato era quella di chiedere e ottenere un voto per ogni delegato, di modo che i delegati del Terzo Stato contassero tanto quanto quelli degli altri due ordini messi insieme: un voto a testa. Tante teste di delegati, tanti voti. E una sola assemblea. E

10 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., prima parte del cap. VI, p. 94. Nel riportare le citazioni mi sono permesso due libertà: -1. scrivere in maiuscolo "Terzo Stato"; -2. laddove ho trovato la parola "terzo" ho aggiunto tra parentesi quadre il termine Stato: Terzo [Stato].

11 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., seconda metà del cap. VI, p. 94, 96.

12 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., seconda metà del cap. VI, p. 96 s.

già questa sarebbe stata una sorta di grande rivoluzione (e per di più, tutta in via legale). Ma queste due richieste (un'assemblea unica e un voto a testa) non furono accolte. E così gli Stati generali iniziarono i loro lavori in tre assemblee separate, secondo l'antico regime. L'aristocrazia dominava il primo e il secondo Stato. E i nobili pensavano di imporre i loro punti di vista con due voti contro uno (quello del Terzo Stato). Ogni assemblea era dotata di un voto. Nelle epoche passate le decisioni degli Stati generali erano state prese con il voto favorevole di due dei tre ordini. Gli aristocratici pensavano di ripetere l'operazione anche negli Stati generali convocati (su loro pressione) dal re Luigi XVI per il maggio del 1789.

b) Ma molto era cambiato dal momento in cui, nelle epoche precedenti, erano stati convocati i pochi altri Stati generali¹³. Nel 1789, dai municipi e dal popolo venne spedita una quantità enorme di *cahiers de doléances* (di quaderni delle lamentele). E il re ne fu sommerso. Alla morte di Luigi XV, le casse del regno erano vuote; e il successore (un suo nipote, Luigi XVI) era poco più di un ragazzino viziato (senza esperienza e capacità). E la corte regia non voleva ridurre le spese enormi per i propri lussi.

c) Ricorda Sieyès che l'orgoglio dei primi due ordini si era irritato «nel vedere le grandi municipalità del regno reclamare una sia pur minima parte dei diritti politici che spettano al popolo»¹⁴. «Nei due ordini privilegiati il timore di vedere riformare gli abusi è più forte del loro desiderio di libertà»¹⁵. Gli ordini privilegiati (in particolare, quello della nobiltà) ormai temevano «quegli stessi Stati generali che una volta con tanto ardore invocavano»¹⁶. Sieyès incalzava: «Quale accordo è possibile

13 Sembra che il primo sia stato convocato da Filippo il Bello nell'aprile del 1302. Poi ne seguirono pochissimi altri.

14 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato*, cit., inizio del cap. VI, p. 91.

15 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio del cap. VI, p. 92.

16 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio del cap. VI, p. 92.

tra l'energia dell'oppresso e la rabbia degli oppressori?»¹⁷. «I lumi conducono sempre all'equità, volenti o nolenti. Del resto, non si tratta più per il Terzo [Stato] di migliorare o restare come prima. Le circostanze non permettono più questa alternativa; si può solo progredire o peggiorare, o abolire o riconoscere e legalizzare dei privilegi ingiusti ed antisociali»¹⁸. Inutilmente i ceti privilegiati «chiudono gli occhi sulla rivoluzione operata dal tempo e dalla forza delle cose»¹⁹.

d) I componenti del primo e del secondo Stato, cioè i membri dell'alto clero e della nobiltà erano tutti aristocratici. Ma questi, col tempo, avevano perso gli antichi poteri feudali e quindi erano diventati dei nobili nullafacenti. Luigi XIV, durante il suo lungo regno, li aveva privati di non pochi poteri feudali. I nobili erano stati attirati lontano dai loro feudi per godersi la vita di corte (a Versailles) dove il modo di vivere era un divertimento continuo, offerto dal re. Ma a caro prezzo. Infatti quando (storditi e stanchi dei divertimenti offerti dalla corte nella reggia di Versailles) i nobili ritornarono nei propri feudi, si accorsero che non erano più loro a comandare, ma altri: gli emissari del re. A questo punto, gli aristocratici (stupiti, delusi e dispiaciuti) incominciarono a lamentarsi e a richiedere la restituzione degli antichi poteri. Ma di fronte all'opposizione regia, quegli stessi nobili o (meglio) i loro eredi incominciarono a fare ostruzionismo contro le nuove ordinanze emesse dal re. Essi approfittarono del poco potere (che ancora non era stato loro sottratto) nei parlamenti locali: che, come si sa, non erano organi legislativi, ma giudiziari. In essi la nobiltà aveva conservato tutto l'antico prestigio²⁰. E così riuscirono a "ricattare" il potere regio. Infatti, i parlamenti erano

17 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., prima parte del cap. VI, p. 93.

18 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., prima parte del cap. VI, p. 93. Il testo tra parentesi quadre è una mia aggiunta. La scritta in maiuscolo Terzo [Stato] è una mia modifica.

19 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., prima parte del cap. VI, p. 93. In queste parole si può notare una anticipazione del concetto marxiano dell'ineluttabilità della Storia.

20 I "parlamenti francesi" di allora avevano funzioni giudiziarie. Erano tribunali, ma avevano anche il potere di "accettare" o negare l'applicazione delle nuove ordinanze regie nel proprio territorio di competenza. E con questo potere riuscirono a "ricattare" il potere regio e metterlo in difficoltà.

tribunali e come tali, dovevano applicare le leggi e le consuetudini vigenti. Ma avevano anche il potere di non recepire le nuove ordinanze regie nel loro sistema legale. Esse non entravano in vigore in modo automatico: prima di poterle applicare, infatti, i parlamenti dovevano farle proprie. Se esse non venivano ratificate non potevano essere applicate. E così, con questo cavillo, la nobiltà riuscì ad impedire l'applicazione delle nuove ordinanze regie.

e) I nobili continuavano a possedere terre, castelli, privilegi: occupavano le alte magistrature del regno, gli alti gradi dell'esercito e della chiesa di Roma e non pagavano tasse. I borghesi (gli artigiani, i commercianti) invece, erano tartassati. Gli operai dovevano lavorare per un misero salario: mancava loro il pane (mentre il pane e la carne abbondavano nelle tavole dei nobili e finivano anche nelle bocche dei loro cani). Orrore e invidia del popolo inferocito. In campagna, ai contadini, non andava meglio. La Francia era alla fame. Ma i nobili dissipavano le loro ricchezze (abiti di lusso, carrozze e cavalli, giochi, feste, battute di caccia) e avevano anche il coraggio di lamentarsi con il re perché avrebbero voluto contare di più nell'amministrazione della cosa pubblica. E, proprio per questo motivo, avevano spinto il re alla convocazione degli Stati generali, per riappropriarsi degli antichi poteri feudali. Mai scelta sarebbe stata più avventata e disastrosa, per essi!

f) Il Terzo Stato era cresciuto in istruzione ma non in potere: aveva dalla sua parte gli scritti di tutti i più grandi illuministi: Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, Beccaria. Ed altri che stavano per aggiungersi. Tra questi Emmanuel Josef Sieyès. Il quale nel suo opuscolo del gennaio 1789 (prima che la rivoluzione incominciasse) avrebbe criticato aspramente tanto l'ordinamento aristocratico, quanto quello ecclesiastico. Più il primo del secondo.

A Sieyès non interessava mettere in luce che all'epoca esisteva una pluralità di ordinamenti giuridici. Questo aspetto era dato per scontato. È nella scienza giuridica successiva, che questo concetto era andato perduto, almeno fino a quando non ne scrisse Santi Romano nel 1917/18.

g) A Sieyès non interessavano le "sottigliezze giuridiche", egli propiziava, preparava, voleva la rivoluzione, ecco perché osservava: così come sono gli Stati generali «sono un corpo male organizzato»²¹. Il Terzo Stato «è la *nazione*. In questa qualità, i suoi rappresentanti formano al completo l'Assemblea nazionale, ed hanno tutti i suoi poteri»²².

h) I delegati agli Stati generali del 1789 erano in tutto 1139, suddivisi in tre assemblee: al primo ordine (il Clero) 291 delegati; al secondo ordine, la nobiltà, 270 eletti; 578 erano in rappresentanza del Terzo Stato.

l) La rivoluzione era alle porte. Dal breve resoconto effettuato, si percepisce che gli eventi non procedevano come avevano pensato la nobiltà e il re. Cosicché il 20 giugno 1789, il re diede l'ordine di chiudere le porte dell'aula dove il Terzo Stato si riuniva. Ma i delegati si ribellarono e decisero di riunirsi in un qualsiasi altro luogo. E questo fu individuato nella vicina sala della pallacorda (divenuta famosa!). Ivi i delegati del Terzo Stato giurarono di non più sciogliersi fintanto che non fosse stata deliberata una nuova Costituzione. Gli Stati generali vennero così sostituiti da questa nuova (rivoluzionaria ed unica) Assemblea Nazionale. E così anche molti rappresentanti del basso clero si unirono a questa nuova Assemblea. In quei giorni, il Terzo Stato si trasformò in un potentissimo ordinamento giuridico. Un ordinamento che avrebbe distrutto gli altri due. La rivoluzione francese era iniziata.

3. Ubi ius ibi societas. Ubi societas ibi ius

21 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., intorno alla metà del cap. VI, p. 100.

22 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., intorno alla metà del cap. VI, p. 100.

Torniamo a Santi Romano e alle due tesi sopra enunciate: la prima, sull'origine degli ordinamenti giuridici e sul loro collegamento inscindibile con la nascita delle società umane (*Ubi ius ibi societas. Ubi societas ibi ius*); e la seconda, sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. Lo scopo di questo mio intervento è quello di contribuire al rafforzamento della tesi sulla origine degli ordinamenti giuridici. E, quindi, è quello di controbattere le accuse di chi, come Piero Bellini, si è detto contrario alla formula "*ubi societas ibi ius*"²³. E in questa formula vedeva unicamente qualcosa di criminale. A mio avviso, il Terzo Stato può essere portato come esempio di «*istituzioni che si affermano in posizione antitetica con altre, che possono essere considerate a loro volta anche illecite, come sarebbero gli enti che si propongono uno scopo contrario alle leggi statuali, o le chiese scismatiche di fronte a quelle da cui si sono separate*»²⁴. Il Terzo Stato, infatti, non può essere paragonato a qualcosa di universalmente deprecabile; e con questo argomento credo di poter mettere la parola fine a critiche aspre come quella di Piero Bellini.

Ubi ius ibi societas. Ubi societas ibi ius. Oggi sono due celebri espressioni. Citatissime. Una sorta di patrimonio comune dell'umanità. Le quali legano indissolubilmente la nascita degli ordinamenti giuridici alla formazione delle società umane e viceversa. Qual è la loro origine? A molti sembrano oscure e lontane²⁵; ma, molto probabilmente, sono state elaborate proprio da Santi Romano. In ogni caso, anche se egli non ne fosse proprio l'autore, sicuramente è stato colui che le ha portate al successo. Dopo la pubblicazione nel *L'ordinamento giuridico* queste due formule furono accolte con grande apprezzamento e condivisione. Insomma se i vichinghi hanno scoperto il continente americano prima di Cristoforo Colombo, Santi Romano può ben

23 P. BELLINI, *Ubi societas ibi ius. Considerazioni critiche sul fortunato adagio "ubi societas ibi ius"*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 2011, p. 155 ss., e p. 345 ss.; e ripubblicato in un volume collettaneo dal titolo: *Giuristi della 'Sapienza'. Questioni di filosofia del diritto* (introduzione di B. ROMANO, presentazione di L. AVITABILE), Giappichelli, Torino, 2015, p.44 ss.

24 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 39.

25 A. LEVI, *Ubi societas, ibi ius*, in *Saggi di teoria del diritto*, Zanichelli, Bologna, 1924. Lo stesso autore, circa trent'anni dopo avrebbe confessato di non aver fatto passi in avanti: A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, Cedam, Padova, II ed., 1953, p. 36.

essere paragonato proprio al grande navigatore genovese. Dopo di lui la via per le Indie (attraverso occidente) e prima ancora per l'America non fu più un segreto nascosto tra i ghiacci del grande nord. Anch'io ho tentato una ricerca sull'origine di queste due locuzioni potenti, con l'aiuto di uno scritto del filosofo del diritto Alessandro Levi, del 1924. Levi si era posto alla ricerca dell'origine di queste due formule, ma senza grande successo. Le sue conoscenze certe rimandavano a Santi Romano. Ma, pensava che prima di lui, esse fossero già note, ma non ne aveva le prove. E dunque aveva lanciato un appello allo scopo di rintracciarne l'origine. Era scettico, gli sembrava quasi impossibile che esse fossero così recenti e che Santi Romano ne fosse l'autore²⁶. Nella mia ricerca personale ho chiesto aiuto anche ad uno specialista del settore: il prof. Andrea Landi (docente dell'Università di Pisa). Non ho trovato tracce in scritti anteriori a quelle presenti nell'ordinamento giuridico, di Santi Romano²⁷. Posso aggiungere che queste due formule sono perfettamente congeniali col pensiero di Santi Romano sull'origine degli ordinamenti giuridici. Non mi stupirei, se fosse accertata definitivamente la paternità di Santi Romano anche su queste due espressioni sintetiche e grandiose. Ma il paragone con le scoperte di Cristoforo Colombo gli rende, in ogni caso, giustizia. Ecco le precise parole di Santi Romano scritte all'inizio del § 10: *«Il concetto di diritto deve, secondo noi, contenere i seguenti elementi essenziali.*

a) Anzitutto deve ricondursi al concetto di società. Ciò in due sensi reciproci, che si completano a vicenda: quel che non esce dalla sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo come tale non è diritto (ubi ius ibi societas) e inoltre non c'è società, nel senso vero della parola, senza che in

26 A. LEVI, Ubi societas, ibi ius, cit.; A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, loc.cit.

27 Questi due principi che, oggi, sembrano così scontati in realtà non risalgono all'antichità, ma sono piuttosto recenti. Incuriosito mi sono messo alla ricerca della loro origine e, per la prima volta, li ho trovati formulati proprio da Santi Romano nel § 10 dell'*Ordinamento giuridico*. È noto che questo scritto prima di essere stampato in un unico volume (nel 1918) era stato preceduto dalla pubblicazione in due fascicoli degli "Annali delle Università Toscane" il primo nel 1917 e il secondo nel 1918. Il paragrafo 10 rientra nella prima parte dell'opera. Come tutti sanno, una seconda edizione di questa opera apparve nel 1946 con alcune aggiunte nelle note facilmente distinguibili perché racchiuse tra parentesi quadre. Da tutto ciò si evince che la formulazione più antica che si conosca è proprio questa di Santi Romano. Per approfondimenti, R. FEDERICI, "Ubi societas, ibi ius". "Ubi ius ibi societas". *Alla ricerca dell'origine e del significato di due formule potenti*, in www.contabilita-pubblica.it/Dottrina2017/Federici.pdf

essa si manifesti il fenomeno giuridico (ubi societas ibi ius) ... »²⁸.

4. *Cenni sulla teoria istituzionale e sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*

Sappiamo che Santi Romano non fa distinzione tra il concetto di istituzione e quello di ordinamento giuridico²⁹. *«Ma a questo risultato non si poteva pervenire, se non superando la dottrina tradizionale che concepisce il diritto solo come norma o complesso di norme»³⁰.* Santi Romano scriveva queste parole a proposito del concetto di ordinamento giuridico elaborato da Maurice Hauriou. Hauriou, a detta di Santi Romano, era *«stato trasportato dall'idea di foggare le sue istituzioni ad immagine e somiglianza della maggiore di esse, cioè lo Stato, anzi dello Stato moderno, mentre si trattava di delineare una figura generalissima, i cui caratteri contingenti possono variare, e variano in realtà all'infinito»³¹.* *«Il vero è che l'Hauriou ha voluto mettere in evidenza il carattere obbiettivo della istituzione, ma questo suo carattere non importa che essa si debba considerare come un obbietto, come res: l'istituzione è invece un ordinamento giuridico obbiettivo»³².*

Come già ricordato, un'altra importante osservazione di Santi Romano è la seguente: *«ci sono istituzioni che si affermano in posizione antitetica con altre, che possono essere considerate a loro volta anche illecite, come sarebbero gli enti che si propongono uno scopo contrario alle leggi statuali, o le chiese scismatiche di fronte a quelle da cui si sono separate»³³.*

Ora desidero approfondire questo aspetto con un esempio tratto dalla Rivoluzione Francese. La dimostrazione migliore della fondatezza del discorso di Santi Romano è tutta nelle vicende più importanti della Storia politica. Si pensi alle guerre civili e alle rivoluzioni. Il germogliare e poi la formazione, la

28 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1917-18), seconda edizione 1946., p. 25 s.

29 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 33, 41 s. e altrove.

30 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 34 (corsivo mio).

31 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 33.

32 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 34.

33 SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 39.

crescita e il successo del Terzo Stato dimostrano con evidenza che quando esistono più ordinamenti giuridici, ed essi si scontrano per la vittoria, uno vince e gli altri soccombono.

5. *La conquista armata come titolo originario dell'ordinamento aristocratico*

Sieyès, nell'opera sua più famosa (*Che cos'è il terzo stato?*), si domandò: A che titolo gli aristocratici pretendono di conservare i propri privilegi e mantenere il popolo nell'oppressione e nello stato di servitù? «A titolo di conquista», fu la risposta³⁴. Ma di chi? E soprattutto di quando?

Il Terzo Stato, dice Sieyès, «non deve temere di risalire nel passato»³⁵. Egli affermò che la nobiltà aveva ereditato i propri privilegi dai conquistatori provenienti dall'estero (dalla Franconia³⁶ e da altre regioni del nord-est³⁷). La risposta offerta da Sieyès può sembrare sorprendente, ma non si può negare che sia anche quella più rispondente al vero.

Egli ricordò che nell'Alto Medio Evo alcuni manipoli di stranieri invasori avevano conquistato e sconvolto il territorio francese, e sottomesso i popoli che l'abitavano. Questi conquistatori sarebbero diventati i futuri re e feudatari: si autoproclamarono nobili e signori di Francia. In sostanza, i conquistatori non si mescolarono, ma si mantennero per sempre come dominatori e oppressori degli altri popoli. Crearono per sé stessi un ordinamento speciale, distinto da quello del popolo. I nobili del XVIII secolo non erano altro che i discendenti di quei conquistatori, mentre il popolo che componeva il Terzo Stato era l'erede delle comunità sconfitte.

Dunque, i componenti del Terzo Stato della fine del XVIII secolo, non

34 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., parte iniziale del cap. II, p. 33.

35 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., parte iniziale del cap. II, p. 33.

36 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., parte iniziale del cap. II, p. 33.

37 Si pensi, tra gli altri, ai Normanni, che vennero dalla Scandinavia.

dovevano temere «di risalire al passato»³⁸. Essi si dovevano «riportare all'anno che ha preceduto la conquista; e poiché oggi è abbastanza forte per non lasciarsi conquistare, la sua resistenza sarà senza dubbio più efficace»³⁹. Sieyès si domandò: «perché non rimandare nelle foreste della Franconia tutte queste famiglie che conservano la folle pretesa di discendere dalla razza dei conquistatori e di essere succeduti nei loro diritti?»⁴⁰. La nazione, dunque, si deve liberare di tutti coloro che pretendono di dominare gli altri a titolo di una antica conquista trasformatasi in secolare oppressione. La rivoluzione era alle porte, stava per scoppiare con tutta la sua violenza. E **la rivoluzione non è altro che lo scontro armato tra due ordinamenti giuridici⁴¹ con molte analogie con la guerra civile; ma anche con differenze notevoli. Si può dire che la rivoluzione sia quella forma di guerra civile che ha lo scopo di affermare nuovi principi: quale quello della libertà; ed altri, come l'uguaglianza e la fratellanza⁴².**

Il Terzo Stato, dunque, era un ordinamento giuridico in piena evoluzione. Lo scritto di Sieyès sul Terzo Stato può essere portato come prova evidente della validità della teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, successivamente elaborata da Santi Romano.

6. Chi era Emmanuel Joseph Sieyès?

È legittimo domandarsi, ma chi era Emmanuel Joseph Sieyès? Non tutti lo ricordano, soprattutto in Italia, il suo nome è stato in qualche modo

38 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., parte iniziale del cap. II, p. 33 (corsivo mio).

39 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., parte iniziale del cap. II, p. 33.

40 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., parte iniziale del cap. II, p. 33.

41 Questo è il mio pensiero, R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 280 ss.; 337 s.; e altrove; R. FEDERICI, *Un passo oltre Santi Romano. La critica del concetto di diritto bellico*, in *Studi in memoria di Antonio Romano Tassone*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 1203 ss.

42 H. ARENT, *On Revolution* (1963), *Sulla rivoluzione*, Einaudi, Torino, 2009, p. 15 ss. Per la Arent, così come per Rousseau, la rivoluzione significa liberare l'essere umano dalle catene che lo imprigionano; ma non significa anche «liberare se stessi per rendere schiava l'altra parte». E tutto ciò in armonia con uno dei protagonisti della rivoluzione francese il matematico e politico rivoluzionario marchese di Condorcet. Per approfondimenti R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p.281 ss.

oscurato da altri personaggi: Mirabeau, Marat, Danton, Robespierre e poi Napoleone. Eppure in mezzo a loro e a Talleyrand, lo stesso Sieyès in più occasioni importanti fu proprio lui a decidere delle sorti della Repubblica. Sieyès non cercò le luci della ribalta. Egli preferiva muoversi nell'ombra. Qualcosa sulla figura di Sieyès è già stata anticipata alla nota 7 del presente saggio.

Tra gli scrittori e i filosofi, molti concepirono l'idea di rivoluzione: si pensi a Rousseau, Marx, Engels, Lenin. Ma solo pochi la progettarono e la fecero davvero, tra questi ultimi: Lenin in testa. E da assoluto protagonista. Ma ci fu anche qualcun altro, come ad esempio Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) che non fu soltanto un teorico, ma anche uno dei protagonisti della Rivoluzione francese.

L'abate Sieyès divenne celebre per alcune brevi pubblicazioni, ma la terza ed ultima sarebbe stata la più penetrante. Stampata nel gennaio 1789: *Qu'est-ce que le Tiers Etat?* ("Che cos'è il Terzo Stato?"). In questo opuscolo Sieyès si scagliò contro la nobiltà e dimostrò che i rappresentanti del Terzo Stato dovessero porre le basi per un nuovo sistema giuridico. Ivi scrisse alcune frasi passate alla storia: «Che cos'è il Terzo Stato? Tutto»⁴³. «Che cos'è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla»⁴⁴. «Che cosa chiede il Terzo Stato? Diventare qualcosa»⁴⁵.

Il popolo «vuole essere *qualche cosa*», ossia: vuole rappresentanti «*provenienti dal suo ordine*», capaci, cioè, «d'interpretare i suoi desideri e di difendere i suoi interessi»⁴⁶. «Ma a nulla gli servirebbe sedere negli Stati generali se l'interesse contrario al suo vi predominasse! Con la sua presenza non farebbe che consacrare l'oppressione di cui è eterna

43 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato*, cit., ultime parole del cap. I

44 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., titolo del cap. II.

45 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., titolo del cap. III.

46 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio del cap. III.

vittima»⁴⁷. «Ecco a cosa si riducono le famose rivendicazioni che hanno messo tanto in allarme i privilegiati, facendo credere loro che fosse ormai inevitabile l'abolizione dei loro abusi»⁴⁸. Sieyès ricorda che il popolo chiedeva almeno tre cose: -1. un'influenza almeno eguale a quella degli altri due ordini messi insieme, e dunque «un numero di rappresentati eguale a quello degli altri due ordini sommati» tra di loro⁴⁹; -2. chiedeva che i rappresentati del Terzo Stato dovessero appartenere effettivamente al Terzo Stato; -3. «chiedeva che i voti fossero calcolati *per testa e non per ordine*»⁵⁰.

Ma per Sieyès queste richieste erano insufficienti. Il Terzo Stato, per lui, doveva diventare l'unico legittimo detentore del potere sovrano. Sosteneva che «*i diritti politici ed i diritti civili sono attinenti alla qualità di cittadino*»⁵¹. «Ogni cittadino che possiede le condizioni necessarie per essere elettore ha diritto di farsi rappresentare e la sua rappresentanza non può essere una frazione della rappresentanza di un altro»⁵². «Non si può sostenere che la legge è espressione della volontà generale, cioè della pluralità, ed allo stesso tempo pretendere che dieci volontà individuali possano bilanciare mille volontà particolari»⁵³.

Allora il problema era quello di riunire in un solo ordinamento giuridico tutta la comunità dei cittadini francesi e liberare il popolo dall'oppressione degli altri due ordinamenti: il clero e l'aristocrazia. E per far ciò sarebbe stata necessaria una grande rivoluzione.

Sieyès sosteneva che «ogni società deve essere retta da leggi comuni e

47 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio del cap. III.

48 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio del cap. III.

49 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio del cap. III.

50 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio del cap. III e seconda metà fino alla fine del cap. III.

51 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio seconda metà del cap. III, p. 47 (corsivo mio)..

52 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio seconda metà del cap. III, p. 48.

53 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., inizio seconda metà del cap. III, p. 48.

soggette ad un ordine comune»⁵⁴. E con fare profetico aggiunse: «Quando, fra qualche anno, ricorderemo tutte le difficoltà che vengono oggi frapposte alle modestissime richieste del Terzo [Stato], ci si meraviglierà della pochezza dei pretesti opposti»⁵⁵. «Ma è *inutile sommergere di ragioni persone che sanno ascoltare soltanto il proprio interesse*; è necessario un tutt'altro genere di considerazioni. Per esempio, conviene alla nobiltà di oggi conservare il linguaggio e le maniere che aveva nel Medioevo? Conviene al Terzo Stato languire ancora, alla fine del XVIII secolo, nelle condizioni tristi ed avviliti dell'antica servitù? *Se il Terzo Stato impara a conoscere e rispettare se stesso, è certo che anche gli altri lo rispetteranno*»⁵⁶. Il Terzo Stato non deve ignorare che oggi esso è «la realtà della nazione, di cui un tempo era soltanto l'ombra; che, durante questo lungo periodo di trasformazione, *la nobiltà ha cessato di essere una mostruosa realtà feudale impunemente oppressiva*; che essa oggi è solo l'ombra di quella, e che invano quest'ombra cerca ancora di spaventare l'intera nazione»⁵⁷.

Riassumendo e prendendo in prestito i concetti elaborati da Santi Romano, alle celebri tre domande poste da Sieyès si potrebbe rispondere così. Il Terzo Stato doveva essere considerato come quell'ordinamento giuridico che poteva aspirare a trasformarsi nell'ordinamento unico dello Stato francese. Ma andiamo per gradi. Incominciamo con la riproposizione dei tre quesiti, ai quali sin da ora si può rispondere sulla base delle acquisizioni rese possibili da Santi Romano:

1. *Che cos'è il Terzo Stato?* Il Terzo Stato è tutto, cioè, *l'ordinamento giuridico dello Stato francese*. - 2. Seconda domanda: *Che cos'è stato finora nell'ordinamento politico?* Risposta: *Un ordinamento oppresso*,

54 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., seconda metà del cap. III, p. 51.

55 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., seconda metà del cap. III, p. 51 s.

56 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., seconda metà del cap. III, p. 53 (corsivi miei).

57 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., seconda metà del cap. III, p. 53 (corsivo mio).

ridotto al nulla. - 3. Terza petizione: Che cosa chiede il Terzo Stato? Chiede di diventare qualcosa. Ossia, vuol diventare un ordinamento giuridico.

7. Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano

Senza la teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici sarebbe difficile spiegare il concetto di rivoluzione. E dunque il pensiero di Santi Romano sulla formazione degli ordinamenti giuridici e sulla pluralità degli stessi ordinamenti giuridici è sempre necessaria e dunque anche attuale. In alcuni miei precedenti lavori⁵⁸ ho tentato di dimostrare che il fenomeno rivoluzione può essere spiegato adeguatamente con l'applicazione della teoria romaniana sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. La rivoluzione è lo scontro (culturale e sovente anche armato) tra due ordinamenti contrapposti all'interno della stessa comunità. Santi Romano pensava che la rivoluzione non fosse un qualcosa di contrario al diritto e che ad essa si dovesse applicare le regole del diritto bellico. Così come le regole del diritto bellico si sarebbero dovute applicare nei casi di guerra tra Stati⁵⁹. Ecco su questo aspetto non concordo perché gli scontri armati (guerre e rivoluzioni) fuoriescono dall'ambito del diritto. Questi sono fenomeni che si sviluppano su un terreno non giuridico, ma alternativo al giuridico.

8. Tentativo di confutazione del c.d. diritto bellico. Il diritto militare e il diritto umanitario in tempo di guerra. Guerra e rivoluzione come universi contrapposti e alternativi agli strumenti giuridici.

Per dirla con la definizione di Carl von Clausewitz, *le guerre sono la*

⁵⁸ *Guerra o diritto?*, cit., p. 280 ss.; 337 s.; e altrove; R. FEDERICI, *Un passo oltre Santi Romano. La critica del concetto di diritto bellico*, cit., p. 1203 ss.

⁵⁹ SANTI ROMANO, *Rivoluzione e diritto*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano 1947, p. 220 ss.

prosecuzione della politica con altri mezzi ossia con mezzi diversi da quelli giuridici. Altrove ho tentato di spiegare che questo è il senso da me attribuito alle parole di von Clausewitz⁶⁰.

Si era pensato, invece, che le parole di von Clausewitz significassero più semplicemente prosecuzione della politica con mezzi diversi da quelli *diplomatici*. Invero i mezzi diplomatici sono strumenti al limite del giuridico, ma ancora giuridici. In passato ci fu chi faceva giustiziare gli ambasciatori che portavano le richieste non accettate della controparte, disconoscendo così il valore del principio giuridico secondo cui l'ambasciatore non porta pena. Se guerra e diritto sono due universi contrapposti, anche rivoluzione e diritto lo sono. Nella guerra e nella rivoluzione manca qualcuno che regoli giuridicamente lo scontro. Non ci sono arbitri o segnalinee. Non ci sono neanche i padrini come nei duelli. È tutto un fuoricampo giuridico. Ovviamente, tengo a precisare che lo scontro fra i nemici è al di fuori del diritto; mentre non lo sono le organizzazioni (ad esempio, gli eserciti o le formazioni rivoluzionarie) le quali invece al loro interno applicano regole (spesso molto rigide) come il diritto militare⁶¹. Altra confusione da evitare è quella tra un falso diritto (il diritto bellico) e un nuovo diritto: il diritto umanitario in tempo di guerra. Quest'ultimo infatti non tenta di regolare una pazzia giuridica (la guerra), ma si propone di salvare il maggior numero di vite umane e di ridurre il flagello della guerra. E la cui origine potrebbe datarsi con la creazione della Croce rossa, influenzata assai dallo sconcerto creato nelle coscienze pacifiste dell'epoca dal reportage di Henry Dunant *Un souvenir de Solferino* (pubblicato in Svizzera nel 1862 due anni e mezzo dopo gli storici avvenimenti svoltisi in quel luogo il 24 giugno 1859 e apparsi in tutto il loro dolore agli occhi di Dunant: non un guerriero abituato a queste tragedie, ma un estraneo al conflitto e neanche soldato). Henry Dunant

60 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 38 s. e altrove, in più occasioni.

61 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 117 s.

divenne così un alfiere della non violenza e soprattutto dei soccorsi ai feriti, ai prigionieri e ai civili non combattenti.

7. Conclusioni

Alcune parole sulle differenze sostanziali tra l'opuscolo di Sieyès "*Che cosa è il Terzo Stato?*" e la teoria pluralistica sugli ordinamenti giuridici di Santi Romano. Sieyès non intendeva esporre una teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici (quella che avrebbe elaborato il giurista Santi Romano, più di un secolo dopo). Ma da rivoluzionario, egli preparava la rivoluzione. Egli proponeva l'abrogazione del primo e del secondo ordinamento giuridico (quelli del clero e della nobiltà). Nel far ciò, evidentemente, riconosceva esplicitamente una pluralità di ordinamenti giuridici all'interno dello Stato francese. Ma non gli diede gran peso. Il suo scopo non era teorico (da cultore delle scienze politiche e giuridiche). Il suo scopo era pratico. Egli stava preparando il terreno alla Rivoluzione francese.

Egli aveva notato la pluralità degli ordinamenti giuridici, come causa dei mali della Francia dell'antico regime. E dunque si impegnò a combattere questa pluralità⁶².

Per la spiegazione scientifica del fenomeno rivoluzionario è indispensabile rielaborare la teoria individuata da Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. Ed è ciò che ho cercato di fare nel mio "*Guerra o diritto?*"⁶³. In altre parole, il popolo sottomesso per secoli, improvvisamente, prese coscienza di sé: si organizzò, e costruì il Terzo

62 E. J. SIEYÈS, *Che cos'è il terzo stato?*, cit., all'incirca metà del cap. VI, p. 95

63 R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, III ed., *passim*; R. FEDERICI, *Un passo oltre Santi Romano. La critica del concetto di diritto bellico*, cit., p. 1203 ss.

Stato, cioè un ordinamento giuridico che si contrappose agli altri due previsti dall'Antico regime, per sostenere le proprie rivendicazioni. Il Terzo Stato non era nulla prima del 1788 (anno di convocazione degli Stati generali). Ma quando, nel maggio del 1789, si presentò all'apertura degli Stati generali, esso incominciò una battaglia procedurale pienamente legale (chiedeva il famoso voto a delegato e la riunione delle assemblee dei tre Stati in un'unica assemblea). Il Terzo Stato, posto di fronte al diniego di queste richieste e all'affronto della chiusura della sede dove esso si riuniva, rispose in modo bellico con un atto rivoluzionario. Si riunì altrove (nella sala della Pallacorda) e decise di non sciogliersi fin quando non avrebbe dato una nuova costituzione al popolo francese. Tutto questo prova che ormai il Terzo Stato non era più la nullità di prima. E ne era pienamente cosciente. Tanto da osare di più; e cioè pensare di sostituirsi agli altri ordinamenti giuridici e di prenderne il posto con le rivoluzioni (armata).

La storia della Rivoluzione francese del 1789 dimostra che *all'interno dello stesso Stato possono esistere organizzazioni contrapposte*. Ciò rende evidente che in quel particolare frangente, esistevano più ordinamenti giuridici: due legati al passato ed un altro del tutto nuovo, che avrebbe abbattuto l'Antico Regime. Anche se il Terzo Stato (per secoli e fino a quel momento) era stato sottomesso. Ciò significa che prima non gli si era presentata l'occasione per auto-organizzarsi degnamente. Questa gli venne fornita dalla convocazione degli Stati generali nell'agosto del 1788. Alla prima riunione degli Stati generali, il Terzo Stato, oramai abbastanza istruito e organizzato, incominciò a prendere coscienza della propria forza ed autorità nei confronti degli altri due ordinamenti giuridici ormai ridotti a poca cosa. I nobili (che si erano rivoltati contro la monarchia, la loro unica vera forza residua) si autodistrussero: caddero nella trappola che loro stessi avevano preparato per riprendersi gli antichi poteri. Chi troppo vuole, nulla stringe. Quando si accorsero di non poter riuscire nel loro

intento di riprendersi gli antichi poteri, era ormai troppo tardi. La loro superbia li condusse al rischio, concreto, di perdere, oltre alla testa, anche il capo (sotto la lama della ghigliottina). E molte teste caddero, compresa quella del re. La nobiltà aveva spinto se stessa in un grande baratro. L'aver costretto il re alla convocazione degli Stati generali fu un gran passo falso. E per loro fu la fine di un'epoca. E del loro ordinamento giuridico oppressivo e separato dagli altri ordinamenti giuridici.